

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 10 novembre 2015, la S.r.l. istante ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario lamentando, in relazione a due rapporti di apertura di credito intrattenuti con l'intermediario, l'illegittima applicazione di interessi ed oneri usurari, chiedendo che la banca corrisponda la somma di € 18.877,28 per spese e commissioni non dovute, oltre € 1.401,04 per spese di consulenza tecnica di parte.

In particolare, riferisce l'istante che nel corso del 2006 apriva presso l'intermediario un rapporto di conto corrente, cui accedevano un fido di cassa e un fido per smobilizzo di crediti commerciali.

Successivamente – prosegue l'istante – nel mese di aprile 2015 incaricava un consulente di verificare l'eventuale applicazione di tassi usurari ai rapporti in questione; dalla relazione del consulente sarebbe risultato che in gran parte dei trimestri esaminati il tasso soglia era stato superato.

Presentato reclamo all'intermediario per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, la banca respingeva le doglianze, affermando di avere operato nel rispetto della normativa vigente.

Sulla scorta di tali premesse, dunque, la ricorrente ha concluso per la condanna della banca alla restituzione degli anzidetti importi.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca ha rilevato come i tassi applicati ai rapporti in discussione siano stati sempre mantenuti nell'ambito di quanto previsto dal contratto, e in ogni caso entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente; ciò, anche in virtù della circostanza che la banca, a seguito dell'entrata in vigore della legislazione in materia di usura, si sarebbe dotata di sistemi informatici che automaticamente, in caso di superamento della soglia per effetto dell'applicazione di interessi e commissioni, riducono gli addebiti fino a ricondurli nell'ambito della soglia vigente.

Peraltro – precisa la resistente – i calcoli effettuati dal perito nominato dall'istante sarebbero errati, non essendo stati effettuati nel rispetto delle indicazioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEGM.

Atteso, poi, che la ricorrente non ha mai contestato gli estratti conto che periodicamente venivano inviati presso il domicilio dichiarato, ha concluso la resistente per il rigetto del ricorso

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Occorre premettere che, per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto ed il 1° gennaio 2009 – termine a partire dal quale, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari attualmente in vigore, deve essere circoscritta la competenza di questo Arbitro Bancario Finanziario – il ricorso va dichiarato inammissibile *ratione temporis*.

Ciò posto, e passando all'esame delle contestazioni mosse dalla ricorrente, limitatamente all'arco temporale anzidetto (dal 1° gennaio 2009 in poi), dalla documentazione versata in atti è emerso che la banca ebbe ad applicare tra l'altro:

- € 707,60 a titolo di CMS;

- € 3.486,50 a titolo di commissione utilizzo oltre la disponibilità fondi.

Ebbene, a parere del Collegio entrambe le voci di addebito debbono considerarsi illegittime, ed in quanto tali i relativi importi andranno restituiti, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro.

Quanto, infatti, alla CMS è noto che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis, l. 2/2009, la commissione di massimo scoperto non poteva più essere addebitata (da ultimo, Collegio di Roma, 6 marzo 2015, n. 1748).

Quanto, invece, alla c.d. commissione utilizzo oltre la disponibilità fondi, anch'essa applicata nel vigore della disciplina di cui all'art. 2 bis, l. 2/2009, a sua volta deve intendersi parimenti affetta da nullità, sicché la stessa deve essere riaccreditata (cfr. tra le molte, Collegio di Roma, 23 settembre 2015, n. 7483).

Va invece respinta la domanda tesa all'accertamento, ed alla conseguente restituzione, degli interessi che la ricorrente riferisce siano stati applicati in spregio della normativa antiusura e dei limiti di cui al "tasso soglia".

Dalla lettura della perizia depositata dall'istante, infatti, si evince che i calcoli non sono stati effettuati in piena conformità rispetto alle istruzioni della Banca d'Italia.

Sebbene, infatti, il perito dichiari di applicarne la formula, non applica puntualmente le richiamate istruzioni in relazione all'inclusione o meno di determinati oneri (ad es., la cms, la commissione utilizzi oltre la disponibilità).

D'altro canto, una volta depurati i saldi dagli addebiti eseguiti a titolo di cms e di commissione utilizzi oltre la disponibilità, in nessun trimestre risulta essersi verificato il superamento della soglia. In parte qua, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

Va invece riconosciuto, in quanto espressamente richiesto, il rimborso delle spese di assistenza professionale, che il Collegio ritiene di poter quantificare, come da propri consolidati precedenti, nella somma di € 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 707,60, addebitata a titolo di CMS, nonché quella di euro 3.486,50 addebitata a titolo di "commissione utilizzo



oltre la disponibilità fondo”, provvedendo nel contempo al ricalcolo dei saldi del conto e alla conseguente rideterminazione degli interessi.

Dispone inoltre che l’intermediario rimborsi alla ricorrente le spese di assistenza professionale, nella misura di euro 250,00. Dichiara inammissibile la domanda relativa al periodo antecedente il 1° gennaio 2009.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA